Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. **1461.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 è istituita in Cuneo una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:

esperto coltivatore (agricoltura dell'Alta Langa);
esperto coltivatore (agricoltura irrigua);

2) scuola professionale per la fruttiviticoltura, con sezioni per:

viticoltore;
frutticoltore.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 31.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 144, lett. *e*), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 105. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cuneo

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 104 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

LEGGE 11 giugno 1960, n. 885.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 43 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale dell'Emigrazione;

Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia:

il sig. ZDENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la previdenza sociale;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1) il termine « legislazione » designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future,

di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione;

2) il termine « Autorità competente » significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione;

3) il termine « Organismo di assicurazione sociale » significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale;

4) il termine « lavoratori » designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonchè tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente;

5) il termine « aventi diritto » designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato;

6) il termine « periodi di assicurazione » comprende i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati;

7) il termine « periodi equivalenti » designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.

Art. 2.

(1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

in Italia:

a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite;

d) l'assicurazione per la tubercolosi;

e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

g) gli assegni familiari;

h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

i) le assicurazoni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

in Jugoslavia:

a) le assicurazioni sociali;

b) gli assegni familiari;

c) le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati.

(2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1: tuttavia essa non si applicherà alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria opposizione al Governo dell'altro Paese entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del Paese che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Paese.

(3) La presente Convenzione non si applicherà alle modificazioni che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1 da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da ciascun Paese contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.

Art. 3

I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.

Art. 4

(1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni:

a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi.

Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo;

b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel territorio dell'altro Paese in qualità di personale viaggiante, sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Paese contraente una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Paese è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio;

c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese di cui detta nave

batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto;

d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui sono inviati.

(2) Le persone che esercitano una attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alle legislazioni del primo Paese, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi.

Nel caso in cui tale attività si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là dei dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potrà essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il temporaneo esercizio di detta attività.

Art. 5

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze.

Tuttavia:

1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo;

2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

Art. 6

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I
Assicurazione malattie e maternità

Art. 7

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese;

3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.

Art. 8

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Jugoslavia o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

Art. 9

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

Art. 10

Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalità in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

Art. 11

(1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza.

(2) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni così corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

Art. 12

(1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del tra-

sferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore può concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione del consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.

(2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato.

(3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.

Art. 13

Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compensi unitari *pro-capite* o globali sulla base dei costi medi nazionali risultanti dall'ultimo bilancio degli enti interessati. Le modalità saranno determinate nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29.

Capitolo II

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 14

(1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali.

(2) Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione di ulteriori prestazioni. Se però detto assicurato è stato successivamente occupato nell'altro Paese in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore di quest'altro Paese.

Art. 15

Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa legislazione degli infortuni sul lavoro nonchè delle malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro Paese. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per lo infortunio o per la malattia professionale lo prevede.

Art. 16

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.

Art. 17.

L'infortunio subìto da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subìto dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Paese.

Capitolo III

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 18.

(1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi i Paesi contraenti, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

(2) Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti nella professione corrispondente anche se nell'altro Paese non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale dei due Paesi contraenti.

Art. 19.

Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Paesi contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione o periodi equivalenti, sono liquidate nel modo seguente:

a) l'istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto

alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente;

b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti.

Art. 20.

Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'art. 18, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non raggiunge la pensione minima, l'Ente assicuratore che la determina concede in aggiunta alla sua prestazione la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in ciascun Paese con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

Art. 21.

Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima.

Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.

Art. 22.

(1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 18. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.

(2) L'assicurato o avente diritto ha facoltà di scegliere nuovamente fra l'applicazione dell'art. 18 e quella del paragrafo 1 del presente articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o, nel caso previsto all'articolo 20, se matura un nuovo diritto a pensione in base ad una delle legislazioni a lui applicabili.

CAPITOLO IV

Assegni familiari

Art. 23.

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, in base alla legislazione del luogo di lavoro.

Art. 24.

Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese.

Art. 25.

Nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalità necessarie per assicurare l'immediato pagamento degli assegni familiari.

CAPITOLO V

Assicurazione disoccupazione

Art. 26.

(1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Jugoslavia o in Italia, qualora:

1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;

2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

(2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese conserva il diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nell'altro Paese.

CAPITOLO VI

Disposizioni comuni

Art. 27.

Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtù del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio regime.

Art. 28.

Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina lo acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio, questa condizione non sarà richiesta per i cittadini italiani o jugoslavi quando risiedono sul territorio dell'altro Paese, salvo disposizione contraria della presente Convenzione.

Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento all'estero delle prestazioni è subordinato al

consenso dell'Istituto assicuratore di questo Paese il consenso stesso non è richiesto qualora si tratti di cittadini dell'altro Paese.

Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due Paesi saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Paese, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e la stessa misura applicate dal primo Paese ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.

Art. 30.

(1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorità competente dell'altro Paese.

(2) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresì entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'art. 2.

Art. 31.

(1) Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari.

(2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti su richiesta dei detti organismi dagli organismi assicuratori competenti dell'altro Paese. Nell'Accordo amministrativo saranno stabilite le disposizioni particolari per il rimborso delle spese.

Art. 32.

Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 33.

(1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza degli interessati.

(2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

Art. 34.

Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Art. 35.

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso l'organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione sociale dell'altro Paese.

In tal caso quest'ultimo organismo trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo di assicurazione sociale competente del primo Paese, dandone notizia all'interessato.

Art. 36.

Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Art. 37.

(1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sarà determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese.

(2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso.

(3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.

Art. 38

La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti può effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'Istituto corrispondente di quest'ultimo Paese. L'applicazione di tale disposizione formerà oggetto di uno speciale accordo.

Art. 39

(1) Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

(2) Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

Art. 40

(1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le autorità o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo precedente.

(2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore del Paese in cui l'assicurato ha la propria residenza.

Tale organismo assicuratore corrisponderà le prestazioni in base alla propria legislazione.

(3) L'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organismo assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

(4) Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Art. 41

(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente Convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni.

(3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione ed equivalente insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli. Detta revisione sarà effettuata da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione.

(4) Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salve le disposizioni più favorevoli delle legislazioni interne.

(5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni.

Art. 42

Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 43

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

(3) La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.

(4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

(5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.

In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
LUCIANO MASCIA

Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
Z. HAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Protocollo generale

Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni sociali, conclusa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare-Federale di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:

1) Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 in territori ai quali è stata estesa l'amministrazione jugoslava ai sensi del Memorandum d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, con-

cernente il Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954. Tali diritti formeranno oggetto di apposito regolamento tra i due Governi.

2) La Convenzione non porta pregiudizio alle disposizioni degli articoli da 54 a 56 dell'Accordo di Udine del 20 agosto 1955, nè alle Convenzioni stipulate o che potrebbero essere stipulate sulla base dei detti articoli.

3) I periodi di assicurazione compiuti nella assicurazione italiana fra l'aprile 1941 ed il maggio 1945 in quelle parti del territorio jugoslavo nelle quali gli istituti italiani assunsero la gestione delle assicurazioni sociali, sono a carico degli istituti assicuratori italiani. Le relative obbligazioni, derivanti agli istituti assicuratori italiani prima dell'entrata in vigore della Convenzione, saranno regolate con l'accordo ulteriore tra le Autorità competenti di cui all'art. 1, n. 2, della Convenzione.

4) A tutti i casi che saranno espressamente contemplati nello Scambio di Note previsto dal punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 sul regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conformità al contenuto delle stesse Note.

Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione; esso sarà ratificato ed entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
LUCIANO MASCIA

Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
Z. HAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Konvencija o Socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije

PRETSEDNIK FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
I
PRETSEDNIK REPUBLIKE ITALIJE

u želji da urede odnose između dveju Država na polju socijalnog osiguranja, saglasili su se da zaključe u tu svrhu Konvenciju i imenovali su kao svoje Punomoćnike:

Pretsednik Federativne Narodne Republike Jugoslavije:

ZDENKA HASA, Direktora Saveznog zavoda za socijalno osiguranje,

Pretsednik Republike Italije:

Ambasadora LUCIANO MASCIA, Generalnog Direktora za emigraciju,

koji su se, pošto su razmenili svoja punomoćja, priznata u odgovarajućoj i valjanoj formi, složili o sledećim odredbama:

DEO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Za primenu ove Konvencije znače izrazi:

1) « zakonodavstvo » – zakone i druge pravne i statutarne propise, sadašnje i buduće, svake Države Ugovornice, koji se odnose na vrste i grane socijalnog osiguranja predviđene u paragrafima 1 i 2 čl. 2 ove Konvencije;

2) « nadležna vlast » –

u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji: Sekretarijat Saveznog izvršnog veća nadležan za primenu zakonodavstva navedenog u čl. 2 ove Konvencije,

u Republici Italiji: Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

3) « organ socijalnog osiguranja » –

u Jugoslaviji: Savezni zavod za socijalno osiguranje,

u Italiji: zavod za osiguranje kome je povereno sprovođenje jedne ili više vrsta italijanskog osiguranja;

4) « radnici » – lica koja rade uz platu, kao i sva ostala lica s njima izjednačena, koja mogu da se koriste davanjima predviđenim u zakonodavstvima navedenim u članu 2 koja se primenjuju, prema slučaju, u jednoj ili drugoj Državi Ugovornici;

5) « članovi porodice » – lica koja izvode svoja prava iz socijalnog osiguranja osiguranika;

6) « periodi osiguranja » – periode plaćanja doprinosa ili zaposlenja, kako su definisani ili uzeti u obzir kao periodi osiguranja prema zakonodavstvu pod kojim su navršeni;

7) « zjednačeni periodi » – periode izjednačene sa periodima osiguranja prema zakonodavstvu pod kojim su navršeni i u meri u kojoj ih isto zakonodavstvo izjednačuje sa periodima osiguranja.

Član 2

(1) Ova Konvencija se primenjuje na zakonodavstva koja se odnose:

u Jugoslaviji:

a) na socijalno osiguranje;

b) na dodatke na decu;

c) na davanja radnicima i službenicima za vreme privremene nezaposlenosti;

u Italiji:

a) na osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti i smrti;

b) na osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti;

c) na osiguranje za slučaj bolesti, podrazumevajući i pogrebne troškove i davanja u naturi za korisnike penzija i renta;

d) na osiguranje za slučaj tuberkuloze;

e) na zdravstvenu i materijalnu zaštitu radnica-majki;

f) na osiguranje za slučaj nedobrovoljne nezaposlenosti;

g) na porodične dodatke;

h) na posebne vrste osiguranja za određene kategorije radnika ukoliko se odnose na rizike ili davanja obuhvaćene zakonodavstvima navedenim u prethodnim tačkama;

i) na dobrovoljna osiguranja predviđena u zakonodavstvima navedenim u prethodnim tačkama.

(2) Ova Konvencija će se primenjivati i na sve zakone i druge propise koji su izmenili ili dopunili ili koji će izmeniti ili dopuniti zakonodavstva navedena u paragrafu 1.

Ipak se ona neće primeniti na zakone i druge propise koji protežu postojeće vrste osiguranja na nove kategorije radnika ili uvode novu granu socijalnog osiguranja, ako Vlada jedne Države Ugovornice obavesti Vladu druge Države o svom protivljenju u roku od tri meseca od dana službenog objavljivanja ovakvih akata, kad se radi o Državi koja ih je izdala odnosno od dana službenog obaveštenja, kad se radi o drugoj Državi.

(3) Ova Konvencija se neće primenjivati na izmene koje bi se u zakonodavstva, navedena u paragrafu 1, unele putem međunarodnih konvencija o socijalnom osiguranju, koje bi bilo koja Država Ugovornica sklopila sa trećim državama, ukoliko se Države Ugovornice o tome posebno ne saglase.

Član 3

Jugoslovenski državljani u Italiji italijanski državljani u Jugoslaviji podvrgnuti su zakonodavstvima navedenim u čl. 2, koja se primenjuju u Italiji odnosno u Jugoslaviji i koriste ih pod istim uslovima kao i državljani svake od obeju Država.

Član 4

(1) Od načela utvrđenog u prethodnom članu postoje sledeći izuzeci:

a) radnici preduzeća sa sedištem u jednoj od Država Ugovornica, koji se šalju u drugu Državu sa određeno vreme, ostaju i dalje podvrgnuti zakonodavstvu Države u kojoj je sedište preduzeća, ako njihov boravak u drugoj Državi ne traje duže od dvanaest meseci. Isto pravilo važi i za radnike preduzeća sa sedištem u jednoj od Država Ugovornica koji, usled posebne prirode posla koji vrše, više puta borave u drugoj Državi, ukoliko svaki pojedini boravak ne traje duže od dvanaest meseci. Ako bi se ovakvo zaposlenje iz nepredviđenih razloga moralo produžiti preko prvobitno predviđenog vremena i prešlo dvanaest meseci, moći će se izuzetno, sa pristankom nadležne vlasti Države u kojoj se vrši pomenuti privremeni rad, produžiti primena zakonodavstva koje je na snazi u mestu redovnog rada;

b) radnici preduzeća sa sedištem u jednoj od Država Ugovornica koje za svoj ili za tuđi račun vrši prevoz putnika ili robe železničkim, drumskim il vazdušnim saobraćajem ili unutrašnjom plovidbom, a koji zu zaposleni na teritoriji druge Države kao putujuće osoblje, podvrgnuti su zakonodavstvu Države na čijoj teritoriji je sedište preduzeća; međuđim, ako preduzeće ima na teritoriji druge Države Ugovornice podružnicu ili stalno zastupstvo, radnici zaposleni kod ovih podvrgnuti su zakonodavstvu Države na čijoj teritoriji se nalaze podružnica ili stalno zastupstvo; ako je radnik isključivo ili pretežno zaposlen na teritoriji jedne od Država Ugovornica i tu stalno boravi, zakonodavstvo te Države se primenjuje i ako preduzeće kod koga je zaposlen nema sedište, podružnicu ni stalno zastupstvo na toj teritoriji;

c) članovi posade broda, koji nosi zastavu jedne od Država Ugovornica, podvrgnuti su zakonodavstvu na snazi u Državi čiju zastavu brod nosi; međutim, radnici angažovani od strane broda radi utovara i istovara, propravke ili čuvanja broda, dokseovaj nalazi u luci druge Države, podvrgnuti su zakonodvstvu Države kojoj pripada luka;

d) nameštenici javnih ureda (carinski, poštanski, kontrole putnih isprava itd.) koje bi ovi poslali na teritoriju druge Države, osigurani su po propisima Države koja ih šalje.

(2) Lica koja redovno obavljaju samostalnu delatnost na teritoriji jedne Države Ugovornice i koja odu na teritoriju druge Države da bi tamo za ograničeno vreme obavljala takvu delatnost, ostaju osigurana po zakonodavstvu prve Države, ako njihov boravak u drugoj Državi ne pređe dvanaest meseci.

Ako bi se ova delatnost iz nepredviđenih razloga produžila preko dvanaest meseci, primena zakonodavstva koje je na snazi u Državi redovnog boravka moći će se produžiti sa pristankom nadležne vlasti Države u kojoj se delatnost privremeno obavlja.

Član 5

Odredbe člana 3 primeniće se na radnike, ma koje bilo njihovo državljanstvo, koji su zaposleni u jugoslovenskim i italijanskim diplomatskim ili konzularnim pretstavništvima ili u ličnoj službi službenika tih pretstavništava.

Međutim:

1) diplomatski i konzularni službenici od karijere, podrazumevajući tu i službenike koji pripadaju kadru kancelariskog osoblja, izuzeti su od primene ovog člana;

2) radnici, koji su državljani zemlje koju zastupa diplomatsko ili konzularno pretstavništvo, potpadaju pod zakonodavstvo zemlje porekla. Oni mogu ipak tražiti da budu osigurani po zakonodavstvu zemlje mesta rada.

Član 6

Nadležne vlasti Država Ugovornica mogu sporazumno predvideti za pojedine radnike ili grupe radnika, ako je to u njihovom interesu, izuzetke od odredaba članova 4 i 5 ove Konvencije u pogledu zakonodavstva koje će se primeniti.

DEO II

POSEBNE ODREDBE

GLAVA I

Osiguranje za slučaj bolesti i materinstva

Član 7

Radnici koji pređu iz Jugoslavije u Italiju ili obratno imaju za sebe i za članove svoje porodice pravo na davanja za slučaj bolesti i tuberkuloze u Italiji i za slučaj bolesti u Jugoslaviji, pod uslovom:

1) da su obavljali rad obuhvaćen osiguranjem Države u koju su se poslednji put preselili;

2) da u toj Državi ispunjavaju uslove potrebne za korišćenje davanja, uračunavajući, ako je potrebno, periode osiguranja i izjednačene periode navršene u drugoj Državi;

3) da se bolest pojavila posle njihovog dolaska u Državu novog mesta rada, osim eko zakonodavstvo koje se primenjuje ne predviđa povoljnije uslove.

Član 8

Radnici koji pređu iz Jugoslavije u Italiju ili obratno imaju za sebe i za članove svoje porodice pravo na

davanja za slučaj materinstva u Italiji i u Jugoslaviji, pod uslovom:

1) da su obavljali rad obuhvaćen osiguranjem Države u koju su se poslednji put preselili;

2) da u toj Državi ispunjavaju uslove potrebne za korišćenje tih davanja, uračunavajući, ako je potrebno, periode osiguranja i izjednačene periode navršene u drugoj Državi.

Član 9

Radnici koji pređu iz Jugoslavije u Italiju ili obratno stiču pravo na davanja za slučaj smrti u Italiji ili Jugoslaviji, pod uslovom:

1) da su obavljali rad obuhvaćen osiguranjem Države u koju su se, poslednji put preselili;

2) da u toj Državi ispunjavaju uslove potrebne za korišćenje davanja, uračunavajući, ako je potrebno, periode osiguranja i izjednačene periode navržene u drugoj Državi.

Član 10

Davanja za članove porodice, koji su nastanjeni u Državi iz koje potiče radnik koji ode u drugu Državu, pruža nadležni nosilac osiguranja prve Države po propisima, u granicama i na način koji važe za članove porodice sopstvenih osiguranika, a naknađuje mu ih nosilac osiguranja druge Države.

Član 11

(1) Ako lice, koje ima pravo na penziju ili rentu na osnovu zakonodavstva obeju Država Ugovornica, stalno boravi na teritoriji Države u kojoj se nalazi jedan od zavoda koji duguje penziju ili rentu, davanja u naturi ovlašteniku i članovima njegove porodice pruža zavod njegovog stalnog boravka, kao da on ima pravo na penziju ili rentu na osnovu samog zakonodavstva Države stalnog boravka. Ova davanja padaju na teret zavoda Države stalnog boravka.

(2) Ako lice, koje ima pravo na penziju ili rentu na osnovu zakonodavstva jedne od Država Ugovornica, stalno boravi na teritoriji Države u kojoj se ne nalazi zavod koji duguje penziju ili rentu, davanja u naturi ovlašteniku i članovima njegove porodice pruža zavod mesta stalnog boravka, kao da on ima pravo na penziju ili rentu na osnovu zakonodavstva Države stalnog boravka. Nosilac osiguranja druge Države naknadiće pružena davanja.

Član 12

(1) Osiguranik ili član porodice koji se posle nastupa osiguranog slučaja preseli na teritoriju druge Države, zadržava prava na davanja pod uslovom da je pre preselenja dobio od nadležnog nosioca osiguranja saglasnost za preselenje. Pristanak se može uskratiti samo zbog stanja bolesti osiguranika ili člana porodice. Nosilac osiguranja može dati saglasnost naknadno, ako za davanje same saglasnosti postoje uslovi, a osiguranik ili član porodice iz opravdanih razloga nije mogao tražiti saglasnost pre preselenja.

(2) Osiguranik odnosno član porodice zadržava pravo na davanja prema nosiocu kod koga je osiguran iako osigurani slučaj nastupi na teritoriji druge Države, ako odnos osiguranja još nije prestao.

(3) U slučajevima predviđenim u paragrafima 1 i 2 nosilac osiguranja obavezan na davanja delegira nadležnog nosioca osiguranja druge Države radi pružanja davanja. Davanja u naturi pružaće se sa istim sretstvima i u istom kvalitetu kao što se pružaju osiguranicima delegiranog nosioca osiguranja.

Član 13

Za naknadu troškova iz članova 10 do 12 moći će se utvrditi naknade po glavi ili globalno na osnovu prosečnih troškova u odnosnoj Državi koji proizlaze iz poslednjeg bilansa zainteresovanih ustanova.

Način tih naknada odrediće se u administrativnom sporazumu predviđenom u čl. 29.

GLAVA II

Nesreće na poslu i profesionalne bolesti

Član 14

(1) Davanja za profesionalne bolesti koja pripadaju po zakonodavstvu svake od Država Ugovornica, biće obavezan da pruži nosilac osiguranja Države na čijoj teritoriji je poslednji put obavljen rad koji po svojoj prirodi može da izazove nastanak profesionalne bolesti.

(2) U slučaju da osiguranik, koji je u jednoj od dveju Država Ugovornica ostvario davanje po osnovu profesionalne bolesti, zatraži naknadno davanje za istu bolest u drugoj Državi, ustanova osiguranja prve Države dužna je da pruža dalja davanja. Medutim, ako je osiguranik posle toga u drugoj Državi bio na poslu koji sadržava rizik za koji je ostvario prvo davanje, dalja davanja snosiće zavod te druge Države.

Član 15

Za određivanje obaveze davanja i stepena radne nesposobnosti zbog nesreće na poslu ili profesionalne bolesti, na koje treba primeniti zakonodavstvo jedne Države Ugovornice, uzeće se u obzir, prema isto m zakonodavstvu, i nesreće na poslu kao i profesionalne bolesti, koje su se ranije dogodile u drugoj Državi. Kao prethodne nesreće na poslu ili profesionalne bolesti smatraju se kako nesreće na poslu ili profesionalne bolesti za koje se priznaje davanje, tako i one kod kojih stepen radne nesposobnosti ostaje ispod minimuma potrebnog za davanje. Medutim, davanje za naknadnu nesreću na poslu ili naknadnu profesionalnu bolest pružiće se samo ako ga predviđa zakonodavstvo koje treba primeniti za slučaj nesreće na poslu ili profesionalne bolesti.

Član 16

Svaka nesreća na poslu koja se dogodi državljanu jedne Države Ugovornice zaposlenom na području druge Države, a koja je prouzrokovala ili može da prouzrokuje bilo smrt bilo trajnu nesposobnost za rad, potpunu ili delimičnu, mora biti bez odlaganja prijavljena od strane nadležnog organa socijalnog osiguranja teritorijalno nadležnom diplomatskom ili konzularnom pretstavništvu one Države Ugovornice čiji je državavljanin lice koje je pretrpelo nesreću.

Član 17

Nesrećni slučaj koji zadesi državljanina jedne od Država Ugovornica na putu preduzetom u cilju zaposlenja na osnovu pravovaljanog ugovora u drugoj Državi, daje pravo na davanje iz osiguranja za slučaj nesreće na poslu od strane nosioca osiguranja ove druge Države

ako je do nesreće došlo za vreme putovanja koje nije bilo prekidano i koje je vršeno najkraćim putem od mesta polaska do mesta zaposlenja. Isto vredi za nesrećan slučaj koji zadesi radnika kada se vraća u zemlju porekla odmah po prestanku ugovora o radu na osnovu kojeg je prešao u drugu Državu.

Glava III

Osiguranje za slučaj invalidnosti, starosti i smrti

Član 18

(1) U svrhu sticanja, održanja i ponovnog uspostavljanja prava na davanja, kad je osiguranik bio uzastopno ili naizmenično podvrgnut zakonodavstvu obeju Država Ugovornica, sabiraju se periodi osiguranja i izjednačeni periodi navršeni na osnovu zakonodavstva svake Države Ugovornice, ukoliko se ne poklapaju.

(2) Ako zakonodavstvo jedne Države Ugovornice pružanje izvesnih davanja čini zavisnim od uslova da su periodi osiguranja navršeni u zanimanju obuhvaćenom posebnom vrsti osiguranja, sabiraju se, ukoliko se ne poklapaju, u cilju priznanja prava na takva davanja samo periodi navršeni u odgovarajućem zanimanju u drugoj Državi Ugovornici i onda kad ne postoji posebna vrsta osiguranja pomenutih zanimanja. Ako i pored sabiranja tih perioda osiguranik ne ispuni uslove potrebne za ta davanja, periodi o kojima se radi sabiraće se u svrhu priznanja prava na davanje iz opšteg režima Država Ugovornica.

Član 19

Davanja koja bi osiguranik iz čl. 18 ove Konvencije ili preživeli članovi porodice stekli na osnovu zakonodavstva dveju Država Ugovornica po kojima je osiguranik navršio periode osiguranja ili izjednačene periode likvidiraće se na sledeći način:

a) zavod svake Države Ugovornice određuje na osnovu sopstvenog zakonodavstva da li osiguranik ispunjava uslove potrebne za pravo na davanja predviđena u tom zakonodavstvu, uzimajući u obzir sabiranje vremena predviđeno u prethodnom članu;

b) ako je pravo stečeno na osnovu prethodne tačke *a*), pomenuti zavod određuje teoriski iznos davanja na koji bi zainteresovano lice imalo pravo da su svi periodi osiguranja ili izjednačeni periodi, sabrani na način predviđen u prethodnom članu, bili navršeni isključivo pod njegovim zakonodavstvom; na bazi tog iznosa zavod će utvrditi iznos koji pripada u srazmeri trajanja perioda navršenih pod pomenutim zakonodavstvom prema ukupnom trajanju perioda navršenih pod zakonodavstvom obeju Država Ugovornica.

Član 20

Ako zainteresovano lice, uzimajući u obzir perioda predviđenih u čl. 18, ne ispunjava u isto vreme uslove predviđene u zakonodavstvima obeju Država, njegovo pravo na penziju određuje se po svakom zakonodavstvu prema tome kada ispuni uslove.

Ako penzija koja treba da se prizna samo u jednoj od dve Države ne dostiže minimalnu penziju, nosilac osiguranja koji je određuje priznaće kao dodatak svom davanju deo razlike između svog davanja i minimalne penzije koja u času određivanja penzije odgovara razmeru perioda osiguranja i izjednačenih perioda navršenih u svakoj Državi prema ukupnom zbiru perioda osiguranja i izjednačenih perioda navršenih u obe Države.

Član 21

Ako u smislu čl. 18 ove Konvencije osiguranik stekne pravo na davanja na teret nosilaca osiguranja obeju Država Ugovornica i ako iznos ovih davanja ne dostiže minimalnu penziju Države u kojoj je korisnik nastanjen, nosilac osiguranja ove Države priznaje dodatni iznos potreban radi dopune do minimalne penzije.

Taj dodatni iznos biće placen na teret nosilaca osiguranja svake Države Ugovornice u onom delu koji odgovara razmeru perioda osiguranja i iziednačenih perioda navršenih u času određivanja penzije u svakoj Državi Ugovornici i zbira perioda osiguranja i izjednačenih perioda navršenih u obema Državama Ugovornicama.

Član 22

(1) Svaki osiguranik i član njegove porodice može, kad stekne pravo na penziju, da se odrekne korišćenja odredaba člana 18. U tom slučaju davanja će odrediti odvojeno nosioci osiguranja svake Države Ugovornice prema zakonodavstvu koje za njih važi i nezavisno od perioda navršenih u drugoj Državi.

(2) Osiguranik ili član njegove porodice ima pravo da ponovo bira između primene člana 18 i primene paragrafa (1) ovog člana ako mu je to u interesu usled izmene zakonodavstva jedne Države Ugovornice ili prenosa njegovog mesta stanovanja iz jedne Države u drugu ili, u slučaju predviđenom u članu 20, ako stekne novo pravo na penziju na osnovu jednog od zakonodavstava koja se na njega mogu primeniti.

Glava IV

Porodični dodaci

Član 23

Radnici koji pređu iz Jugoslavije u Italiju ili obtratno imaju, na osnovu zakonodavstva mesta rada, pravo na porodične dodatke za lica koja izdržavaju i koja su ostala u Državi porekla.

Član 24

Kad zakonodavstvo jedne Države Ugovornice sticanje prava na porodične dodatke uslovljava navršenjem izvesnih perioda osiguranja ili izjednačenih perioda, uzeće se u tu svrhu u obzir periodi navršeni kako u jednoj tako i u drugoj Državi.

Član 25

U administrativnom sporazumu predviđenom u čl. 29 odrediće se potrebni modaliteti radi obezbeđenja neodložnog plaćanja porodičnih dodataka.

Glava V

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Član 26

(1) Radnici koji odlaze iz Italije u Jugoslaviju ili obratno uživaju davanja za slučaj nezaposlenosti u Jugoslaviji ili Italiji pod uslovom:

1) da su obavljali rad obuhvaćen osiguranjem Države u koju su se poslednji put preselili;

2) da u toj Državi ispunjavaju uslove potrebne za korišćenje davanja, uračunavajući, ako je potrebno, periode osiguranja i izjednačene periode navršene u drugoj Državi.

(2) Nezaposleni, koji se posle sticanja prava na davanje u drugoj Državi vrati u svoju Državu, zadržava pravo na to davanje koje plaća druga Država u trajanju od najduže šest meseci, smanjenom za vreme za koje je već primao to davanje u drugoj Državi.

GLAVA VI

Zajedničke odredbe

Član 27

Ako su, prema zakonodavstvu jedne od Država Ugovornica, davanja izračunata u srazmeri primljenih plata ili plaćenih doprinosa, plate ili doprinosi koji se odnose na periode osiguranja navršene pod zakonodavstvom druge Države Ugovornice, uzeće u obzir nosilac osiguranja koji određuje davanja na osnovu prosečnih plata ili doprinosa utvrđenih za periode osiguranja navršene pod sopstvenim zakonodavstvom.

Član 28

Ako zakonodavstvo jedne Države Ugovornice uslovljava sticanje, očuvanje ili ponovno uspostavljanje prava boravkom na svom području, ovaj uslov neće se tražiti za jugoslovenske ili italijanske državljane kada borave na produčju druge Države, ukoliko odredbama ove Konvencije nije drugačije rešeno.

Ako je na osnovu zakonodavstva jedne Države Ugovornice plaćanje davanja u inostranstvu vezano za pristanak zavoda za socijalno osiguranje te Države, pristanak se neće tražiti ako se radi o državljanima druge Države.

Davanja iz socijalnog osiguranja jedne Države Ugovornice plaćaće se državljanima druge Države kad borave u trećoj zemlji uz iste uslove i u istom obimu koje primenjuje prva Država prema sopstvenim državljanima kad borave u trećoj zemlji.

DEO III

RAZNE, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Nadležne vlasti dveju Država Ugovornica doneće sporazumno odredbe za primenu ove Konvencije. One će naročito moći doneti odredbe u smislu izbegavanja kumulacije davanja, regulisanja sabiranja perioda i za organizaciju službe isplate i kontrole sa strane jedne i druge Države Ugovornice.

Član 30

(1) Svaka Država Ugovornica ce saopštiti nadležnoj vlasti druge Države, u dva primerka, mere koje jednostrano preduzme za primenu ove Konvencije.

(2) Nadležne vlasti Država Ugovornica će isto tako saopštavati jedna drugoj u roku od mesec dana od objavljivanja, u dva primerka, sve odredbe kojima bi se menjala ili dopunjavala zakonodavstva navedena u članu 2.

Član 31

(1) Vlasti i nadležni organi Država Ugovornica pružaće medusobno pomoć za primenu ove Konvencije kao da se radi o primeni odnosnih zakonodavstva; ova uzajamna pomoć je besplatna. One se mogu koristiti i posredovanjem diplomatskih i konzularnih vlasti kada je potrebno pribaviti dokaze u drugoj Državi.

(2) Lekarske nalaze za račun organa jedne Države Ugovornice, koji se odnose na zainteresovano lice koje se nalazi u drugoj Državi, vršiće po traženju toga organa nadležni organi osiguranja te druge Države.

U administrativnom sporazumu će se utvrditi bliže odredbe za naknadu troškova.

Član 32

Diplomatske i konzularne vlasti Država Ugovornica su ovlašćene da se neposredno obraćaju navedenim vlastima i organima druge Države radi dobijanja obaveštenja korisnih za zaštitu interesa svojih državljana kao i da ih zastupaju bez posebne punomoći.

Član 33

(1) Oslobođenja od poreza, taksa i dažbina, predviđena u zakonodavstvu jedne Države Ugovornice, vrede i za primenu ove Konvencije nezavisno od državljanstva i mesta stanovanja zainteresovanih lica.

(2) Sva akta, dokumenta i drugi spisi, koji se moraju podneti radi primene ove Konvencije, izuzeti su od obaveze vidiranja i legalizacije sa strane diplomatskih i konzularnih vlasti.

Član 34

Molbe i druga akta koja zainteresovana lica podnose vlastima i nadležnim organima jedne od Država Ugovornica radi primene ove Konvencije i zakonodavstva navedenih u članu 2, ne mogu se odbaciti radi toga što su sastavljene na službenom jeziku druge Države.

Član 35

Molbe, izjave, žalbe i druga dokumenta u predmetu socijalnog osiguranja, koje bi trebalo podneti u određenom roku nadležnom organu jedne od Država Ugovornica, smatraće se pravovremeno podnetim ako se u istom roku podnesu jednom organu socijalnog osiguranja druge Države.

U tom slučaju ovaj organ će takve molbe, izjave ili žalbe neodložno dostaviti nadležnom organu socijalnog osiguranja prve Države, obaveštavajuci o tome zainteresovano lice.

Član 36

Vlasti i nadležni organi Država Ugovornica u primeni ove Konvencije opšte neposredno među sobom, sa osiguranicima i njihovim pretstavnicima. Oni će pisati na odnosnom službenom jeziku.

Član 37

(1) Iznos davanja, koja se duguju na osnovu primene ove Konvencije, odrediće ustanova - dužnik u valuti sopstvene Države.

(2) Transfer iznosa dužnih na osnovu primene ove Konvencije iz jedne u drugu Državu vršiće se u skladu sa sporazumima u toj materiji, koji su u času transfera na snazi medu Državama Ugovornicama.

(3) Ako bi u jednoj ili drugoj Državi Ugovornici bili doneti propisi kojima bi se ograničio devizni promet, dve Vlade će odmah doneti potrebne mere radi obezbeđenja transfera suma dužnih u primeni ove Konvencije.

Član 38

Naplata doprinosa koji se duguju nekom zavodu jedne Države Ugovornice može se izvršiti na teritoriji druge Države po postupku i sa obezbeđenjima i povlasticama koje se primenjuju na naplatu doprinosa dužnih odgovarajućem zavodu ove poslednje Države. Primena ove odredbe biće predmet posebnog sporazuma.

Član 39

(1) Nadležne vlasti Država Ugovornica rešiće sporazumno sve poteškoće koje bi se pojavile pri primeni ove Konvencije.

(2) Ako se na ovaj način ne postigne rešenje, spor će se rešiti arbitražnim postupkom koji će Vlade Država Ugovornica utvrditi sporazumno. Arbitražni organ rešiće spor u duhu i u skladu sa osnovnim načelima ove Konvencije. Njegova će odluka biti obavezna i konačna.

Član 40

(1) Kad u pogledu nespornog prava osiguranika nastane spor među nadležnim vlastima ili organima osiguranja Država Ugovornica o tome koje zakonodavstvo treba primeniti, dodeliće se zainteresovanom licu privremena pomoć dok se spor ne reši u skladu sa prethodnim članom.

(2) Privremenu pomoć dužan je pružiti organ osiguranja Države u kojoj je osiguranik stalno nastanjen. Ovaj organ osiguranja pružiće davanje na osnovu sopstvenog zakonodavstva.

(3) Organ osiguranja za kog se konačno utvrdi da je obavezan na davanje, naknadiće u jednokratnom iznosu organu osiguranja koji je dodelio privremenu pomoć izdatke učinjene u tu svrhu.

(4) Ako je iznos koji je plaćen korisniku po osnovu privremene pomoći, veći od iznosa davanja na koje osiguranik ima pravo za odgovarajući period, organ osiguranja za kog se utvrdi da je konačno obavezan na davanje, naplatiće razliku iz budućih obroka odbijajući najviše petinu iznosa svakog obroka.

Član 41

(1) Odrebe ove Konvencije primenjuju se i na osigurane slučajeve koji su nastupili pre njenog stupanja na snagu. Kod primene ove Konvencije treba uzeti u obzir i periode osiguranja i izjednačene periode navršene pre njenog stupania na snagu.

(2) Davanja koja nisu bila zatražena do dana stupanja na snagu ove Kovencije odrediće se, na osnovu molbe, u skladu sa ovom Konvencijom i unutrašnjim zakonodavstvom. Davanja koja su bila odredana ili zatražena pre stupanja na snagu ove Konvencije biće priznata ili eventualno ponovo određena u skladu sa ovom Konvencijom i unutrašnjim zakonodavstvom. Pravosnažnost ranijih odluka ne čini smetnju.

(3) Ako su ranje stečena prava likvidirana isplatom jednokratnog iznosa zbog nedovoljnih perioda osiguranja i izjednačenih perioda, a primenom odredaba ove Konvencije o sabiranju perioda osiguranja i izjednačenih perioda, zainteresovano lice koje ispunjava uslove tražene za priznanje penzije može tražiti reviziju ranije primljenih davanja. Svaka Država Ugovornica izvršiće ovu reviziju prema svome zakonodvstvu.

(4) Za periode koji prethode stupanju na snagu ove Konvencije neće se plaćati davanja po osnovu propisa koje ona sadrži, izuzev ako unutrašnje zakonodavstvo ne predviđa povoljnije odredbe.

(5) Odredbe prve rečenice paragrafa (1) i paragrafa (2) i (3) važe jedino za davanja iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti i, sa ograničenjem na rente, iz osiguranja za slučaj nesreće na poslu.

Član 42

Za primenu odredaba ove Konvencije ne mogu se primeniti rokovi zastare ili rokovi koji povlače gubitak prava, ako su potrebne molbe podnete u roku od dve godine po stupanju na snagu ove Konvencije.

Član 43

(1) Ova Konvencija biće ratifikovana i ratifikacioni instrumenti izmenjeni što je moguće pre u Beogradu.

(2) Ova Konvencija stupiće na snagu prvog dana meseca koji sledi mesecu u kome će biti izvršena razmena ratifikacionih instrumenata.

(3) Ova Konvencija zaključena je za vreme od jedne godine od stupanja na snagu. Ona će se prećutno obnavljati iz godine u godinu dok se ne otkaže; otkaz se mora saopštiti najmanje šest meseci pre isteka roka.

(4) U slučaju otkaza, odredbe ove Konvencije i dalje će se primenjivati na stečena prava, bez obzira na ograničenja koja bi zakonodavstva Država Ugovornica mogla predvideti za slučaj stranog državljanstva ili boravka zainteresovanih lica u inostranstvu.

(5) Očekivana prava koja se odnose na periode osiguranja i izjednačene periode navršene pre dana prestanka važnosti ove Konvencije, zadržaće se u skladu sa sporazumima koji ce se u tu svhu zaključiti.

U potvrdu čega su potpisani stavili na ovu Konvenciju svoje potpise i pečate.

Rađeno u Rimu, dana 14 novembra 1957 godine, u dva izvorna primerka, na srpsko-hrvatskom i italijanskom jeziku, koji tekstovi su jednako autentični.

Za Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju
Z. Has

Za Republiku Italiju
Luciano Mascia

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Opsti Protokol

U času potpisivanja Konvencije o socijalnom osiguranju, zaključene između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije, Punomoćnici dveju Država Ugovornica izjavljuju da su saglasni u sledećem:

1) Odredbe Konvencije ne primenjuju se na prava koja proizlaze iz perioda socijalnog osiguranja navršenih pre 5 oktobra 1956 na teritoriji na koju je u smislu Memoranduma o saglasnosti između Vlada Italije, Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država i Jugoslavije o

Slobodnoj Teritoriji Trsta, potpisanog u Londonu 5 oktobra 1954, proširena jugoslovenska civilna uprava. Ova prava ce dve Vlade posebno regulisati.

2) Konvencija ne dira u odredbe članova 54 do 56 Udinskog sporazuma od 20 avgusta 1955, ni u Konvencije sklopljene ili koje bi mogle biti sklopljene na osnovu tih članova.

3) Periodi osiguranja navršeni u italijanskom osiguranju izmedu aprila 1941 i maja 1945 u onim delovima jugoslovenske teritorije u kojima su italijanski zavodi sprovodili socijalno osiguranje, padaju na teret italijanskih zavoda za socijalno osiguranje. Odnosne obaveze, nastale za italijanske zavode za socijalno osiguranje pre stupanja na snagu Konvencije, biće regulisane naknadnim sporazumom između nadležnih vlasti iz tačke 2 čl. 1 Konvencije.

4) Na sve slučajeve koji će biti izrično regulisani razmenom nota predviđenoj u tačci 2 člana 8 jugoslovensko-italijanskog Sporazuma od 18 decembra 1954 o definitivnom regulisanju svih uzajamnih obaveza ekonomskog i finansiskog karaktera koje proističu iz Ugovora o miru i sukcesivnih Sporazuma, odredbe Konvencije će se primeniti saglasno sadržaju tih nota.

Ovaj Protokol čini sastavni deo Konvencije, on će biti ratifikovan i stupiće na snagu istovremeno sa Konvencijom.

Radeno u Rimu, dana 14 novembra 1957, u dva izvorna primerka, srpsko-hrvatskom i italijanskom jeziku, koji tekstovi zu jednako autentični.

Za Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju

Z. Has

Za Republiku Italiju

Luciano Mascia

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Segni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 886.

Inclusione dell'abitato di Tricarico, in provincia di Matera, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 815, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Tricarico, in provincia di Matera, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria 2 settembre 1959, n. 9780, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 244. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 887.

Inclusione dell'abitato di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1095, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Biagio della Cima, in provincia di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 242. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 888.

Inclusione dell'abitato della frazione Lugnola del comune di Configni, in provincia di Rieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 982, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti

gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Lugnola del comune di Configni, in provincia di Rieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 241. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. **889**.

Inclusione dell'abitato di Montegranaro, in provincia di Ascoli Piceno, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1044, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montegranaro, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 243. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. **890**.

Inclusione dell'abitato di Anzi, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 974, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Anzi, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 245. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1960, n. **891**.

Modifica della denominazione dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, presso il Ministero del tesoro, in quella di Ufficio generale per i Servizi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;
Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto il testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 25 novembre 1957, n. 1139, con la quale è stato soppresso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, presso il Ministero del tesoro, assume la denominazione di « Ufficio generale dei Servizi speciali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 237. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 892.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Psichiatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 239. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 893.

Approvazione dell'atto di concessione dei servizi pubblici di navigazione nella laguna veneta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il Codice per la navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 783 del 19 maggio 1959;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 6 maggio 1960 tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante del comune di Venezia per la concessione dei servizi pubblici di navigazione nella laguna veneta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 236. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 894.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Clusone.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Clusone viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 895.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Francesca Saverio Cabrini » di Sant'Angelo Lodigiano.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Francesca Saverio Cabrini » di Sant'Angelo Lodigiano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 896.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile, femminile e agrario di Lucera.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile, femminile ed agrario di Lucera viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 897.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano e Santa Barbara V. e M., in località Bussi Officine del comune di Bussi sul Tirino (Pescara).

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° ottobre 1959, integrato con dichiarazioni del 10 ottobre 1959, 26 gennaio e 16 febbraio 1960, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano e Santa Barbara V. e M., in località Bussi Officine del comune di Bussi sul Tirino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 192. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 898.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione Marghera del comune di Venezia.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione Marghera del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 195. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1960.

Temporanea sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 5 maggio 1960-4 maggio 1964;

Considerato che il membro ordinario del Collegio in parola dott. Aldo Cademartori, reggente del Servizio XI - Radio - del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stato chiamato, con decreto ministeriale 25 marzo 1960 (registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1960, registro n. 29, foglio n. 166, Ufficio riscontro poste), a far parte del Gabinetto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, dove ricopre altro impegnativo incarico che non gli permette di frequentare le riunioni del suindicato Consiglio superiore tecnico;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del sopracitato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, provvedere, per la durata dello impedimento, alla sostituzione del predetto dott. Cademartori nella carica di membro del ripetuto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, con il professore ing. Goffredo Bronzi, ispettore generale presso il Servizio XI - Radio - del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. Aldo Cademartori, membro ordinario del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, dovendo rimanere assente per un periodo indeterminato dalle riunioni del Consiglio medesimo per il disimpegno dell'altro incarico conferitogli e nelle premesse accennato, è sostituito, durante tale assenza, nella predetta qualità di membro, dal prof. ing. Goffredo Bronzi, ispettore generale presso il Servizio XI - Radio - del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1960
Registro n. 37 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 272. — GIANNELLI

(5241)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1960.

Sostituzione di un componente il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e ne regola la composizione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1954, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato nazionale suddetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno al Comitato medesimo, del cap. Carlo Alberto Valdambrini, avendo egli assunto altro incarico, all'estero;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate che, in base al suddetto art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, avevano in precedenza designato il componente da sostituire;

Decreta:

Il dott. Antonio Masutti, designato dal Comitato italiano per il latte e derivati e dall'Associazione italiana lattiero-casearia, è nominato componente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, in sostituzione del cap. Carlo Alberto Valdambrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1960

Il Ministro: RUMOR

(5462)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1960.
Classificazione tra le provinciali di 61 strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Catania ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del delegato regionale di Catania n. 2628 del 26 settembre 1958, integrata con successiva delibera 22 ottobre 1959, n. 2813;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 42 del 18 ottobre 1958;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del delegato regionale di Catania n. 334 del 31 gennaio 1959, relativa alle opposizioni;

Vista la decisione 9 aprile 1959 della Commissione provinciale di controllo di Catania;

Visti i voti n. 1902 del 30 settembre 1959 e n. 286 del 10 febbraio 1960, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI CATANIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Dall'innesto sulla strada statale 192 in contrada Bummacaro per la contrada Lebrino, all'innesto sulla strada provinciale n. 54 (Catania-S. Giorgio).

2. Dalla borgata Cibali di Catania, per San Nullo, allo innesto sulla strada provinciale « Misterbianco-San Giovanni Galermo ».

3. Dall'innesto sulla strada statale n. 114 nei pressi di Acireale, verso Giarre, per le contrade Loreto, Timone, Balatelle, Zaccanazzo, all'innesto sulla strada provinciale n. 49 tronco 2° (Carico Ammalati-Santa Venerina).

4. Dalla strada provinciale n. 24 « Paternò Gerbini » al villaggio Sferro.

5. Dal villaggio Sferro al bivio Giardinelli, innesto sulla strada provinciale n. 25 tronco 2°, per Castel di Judica.

6. Dal quadrivio Jannarello sull'incrocio della strada statale n. 192 con la provinciale n. 23, 2° tronco all'abbeveratoio Canalotto, innesto sulla strada provinciale n. 74 per Palagonia.

7. Dall'abitato di Ramacca alla *provinciale n.* 48 Caltagirone verso Raddusa.

8. Dalla strada statale n. 114 in prossimità del ponte sul Simeto all'innesto sulla strada dalla fine della provinciale n. 69-contrada Passo Martino all'innesto sulla provinciale n. 27 in contrada « Serravalle ».

9. Dalla fine della strada provinciale n. 69 « Statale 114-contrada Passo Martino » all'innesto sulla strada provinciale n. 27, bivio Primosole-Palagonia, in contrada Serravalle.

10. Dalla fine della provinciale n. 70 « dal bivio presso la stazione ferroviaria di Bicocca al passo del Fico » all'innesto sulla strada che da Passo Martino (fine della strada provinciale n. 69) va ad innestarsi alla strada provinciale bivio Primosole-Palagonia in contrada Serravalle.

11. Dalla strada: « stazione Simeto-innesto sulla strada crocevia Iannarella alla provinciale n. 74 per Palagonia » all'innesto sulla strada « dalla fine della provinciale n. 69, allo innesto sulla provinciale bivio Primosole-Palagonia ».

12. Dalla strada statale 192, presso la stazione di Motta Santa Anastasia al fiume Simeto, all'innesto sulla strada « dal quadrivio Iannarella all'abbeveratoio Canalotto, sulla provinciale n. 74 per Palagonia ».

13. Dalla strada « villaggio Sferro-bivio Giardinelli » all'innesto sulla provinciale n. 23 tronco 4° crocevia Jannarella-Raddusa.

14. Dall'innesto sulla strada « dalla provinciale n. 48, dai pressi di Caltagirone verso Raddusa alla contrada Torretta Mangiolino » all'innesto sulla strada « dalla provinciale Ramacca-Palagonia, in prossimità del monte Monaci al passo Crocitta ».

15. Dalla strada provinciale n. 27 « bivio Primosole-Palagonia-Caltagirone » all'innesto sulla strada « dalla provinciale n. 48, dai pressi di Caltagirone verso Raddusa all'innesto sulla strada dalla provinciale n. 27 Catania-Caltagirone a Torretta Mangialuco.

16. Dalla strada provinciale n. 48 « Caltagirone-Raddusa » al ponte Mentina sul torrente Tempio.

17. Dalla strada provinciale n. 48 « dai pressi di Caltagirone verso Raddusa » all'innesto sulla strada « dalla provinciale n. 27 Catania-Caltagirone a Torretta Mangioluco ».

18. Dal bivio Mulinazzo sulla strada provinciale n. 23 « Ramacca-Catania » all'innesto sulla strada « dall'abitato di Ramacca alla provinciale n. 48 Caltagirone verso Raddusa ».

19. Dalla strada « dalla provinciale n. 27 Catania-Caltagirone-innesto sulla strada di bonifica n. 3 » al termine sulla strada « dalla provinciale n. 27 tronco 2° alla consortile Inguttera ».

20. Dall'abitato di Raddusa al termine della strada n. 9 di bonifica del Consorzio di Caltagirone.

21. Dall'innesto sulla strada « Acireale-Zaccanazzo », per le frazioni Civita Piano, Api, Pennisi, all'innesto sulla strada provinciale « Fleri-Zafferana ».

22. Dall'innesto sulla strada statale n. 114 in contrada Santa Maria Ammalati all'innesto sulla strada Aci Sant'Antonio per Santa Maria La Stella, in contrada Piano-San Giovanni.

23. Da Giarra per Altarello a Carrubba all'innesto sulla strada provinciale n. 91 e diramazione per la borgata Malpassoti.

24. Da Macchia, per Dagala a Santa Venerina, all'innesto sulla strada provinciale n. 4/1°.

25. Dalla strada provinciale n. 5 (tronco 1°) prima di Macchia, per la contrada Peri, all'innesto sulla strada Giarre, Altarello e diramazione dalla contrada Peri alla strada provinciale « Macchia-Giarre ».

26. Da Belpasso all'innesto sulla provinciale n. 92 presso San Leo.

27. Da Due Palmenti a Ginestrola.

28. Dalla strada statale n. 121 (nel tratto Adrano-ponte sul Simeto) nei pressi di Adrano all'innesto sulla strada provinciale n. 94 di Saragoddio.

29. Castel di Judica-Libertinia.

30. Dalla strada statale n. 114 in località Cannizzaro, all'innesto sulla litoranea Ognina-Acicastello.

31. Dall'innesto sulla strada provinciale n. 3 tronco 1°, presso « Aci Sant'Antonio, all'innesto sulla strada provinciale n. 41 Catania-Acicatena ».
32. Dal bivio San Domenico sulla provinciale n. 94 alla contrada Ruggero.
33. Da Calatabiano al litorale in prossimità cave San Marco.
34. Da Gravina di Catania, innesto sulla provinciale numero 10 (Catania-Nicolosi) a San Giovanni di Galermo, innesto sulla provinciale n. 88 (San Giovanni Galermo-San Pietro Clarenza).
35. Dall'innesto sulla strada statale n. 114 per la contrada Chiesulle a Polano.
36. Dalla provinciale n. 3 tronco 2° (Tremestieri-Mascalucia) all'innesto sulla rotabile Gravina-Tremestieri.
37. Strada sparagogna: dalla provinciale n. 27 (bivio Primosole-Caltagirone) alla strada indicata al n. 15 del presente elenco.
38. Strada dalla provinciale n. 27 (bivio Primosole-Caltagirone) all'innesto sulla strada « dalla provinciale n. 27 Catania-Caltagirone all'innesto sulla strada di bonifica n. 3 ».
39. Dalla strada provinciale n. 86 « da presso Mineo alla stazione Vizzini » all'innesto sulla strada di bonifica del Consorzio di Caltagirone.
40. Dal bivio Bottega, sulla provinciale n. 13 (bivio Tiriti-Motta) alla strada statale n. 121 in contrada Pantano.
41. Dal termine dell'abitato di Paternò, per la contrada Fossa della Creta all'innesto sulla strada provinciale n. 15 (Valcorrente-Agnelleria).
42. Dalla strada provinciale n. 57 (Paternò-Ragalna) per la contrada Porazzi e la contrada Scalilli, all'innesto sulla strada statale n. 121, in contrada Romiti.
43. Dal sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato, presso la stazione San Marco di Paternò, verso il confine della provincia sul fiume Simeto, al passo di Pietralunga e diramazione per la contrada Paradiso all'innesto sulla strada provinciale n. 16.
44. Dall'innesto sulla strada provinciale n. 58, per la contrada Regolizia, all'innesto sulla strada presso il sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato al passo di Pietralunga.
45. Dall'innesto sulla strada provinciale n. 58 per la contrada Fata all'innesto sulla strada provinciale n. 15 presso il ponte sul fiume Simeto.
46. Dal termine dell'abitato di Paternò all'innesto sulla strada indicata al n. 44 del presente elenco in contrada Fata e diramazione per il fiume Simeto.
47. Dal termine dell'abitato di Paternò all'innesto sulla strada « Paternò-fiume Simeto » e diramazione fino all'innesto sulla strada provinciale n. 16.
48. Da Pedara alla frazione Tardaria.
49. Dalla strada statale n. 120 (Piedimonte-Linguaglossa) alla frazione San Gerardo (Millicucco).
50. Da San Cono all'innesto sulla strada statale n. 117-*bis*.
51. Dall'innesto sulla strada provinciale n. 9 per la contrada Carrubbazza, all'innesto sulla medesima provinciale, a nord della borgata Canalicchio.
52. Dalla strada provinciale n. 4 tronco 3° (Santa Venerina-Cancelliere-Zafferana) alla frazione Dagala.
53. Da Valverde alla frazione Belfiore.
54. Da Vizzini, per la contrada Masera, all'innesto sulla strada statale n. 124, nei pressi della stazione ferroviaria di Vizzini Licodia Eubea.
55. Da Zafferana a Santa Venerina.
56. Dalla strada provinciale n. 8 tronco 4°, nei pressi della borgata Sarro, all'innesto sulla strada Zafferana-Santa Venerina.
57. Dalla strada provinciale n. 63 « Caltagirone-Granieri » (abitato di Botteghelle, verso Pedalino) al confine di Provincia e diramazione dall'abitato di Botteghelle all'abitato di Mazzarone (Chiesa).
58. Dalla strada provinciale n. 33 in località Menta per il Mulino Margi verso la contrada Zaccano e diramazione per la provinciale n. 27 nei pressi del km. 47.500.
59. Dalla frazione Dagala alla frazione Monacella.
60. « Dei Paoli » dalla strada provinciale n. 5 tronco 1° (San Giovanni-Sant'Alfio) nei pressi di Sant'Alfio alla frazione Paoli.
61. Da Ragalna per le case Moschetto in contrada Abitto alla località Rocca.

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.

Classificazione tra le provinciali di 31 strade in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Mantova ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 22 settembre 1958, n. 174, del Consiglio provinciale di Mantova;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova in data 10 ottobre 1958, n. 28;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 2 marzo 1959, n. 55, del Consiglio provinciale di Mantova sulle opposizioni, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Mantova nella seduta del 23 settembre 1959 con decisione n. 5496;

Visto il voto n. 2198 in data 10 novembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 35, 45, 60, 67, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 del piano *b*) in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI MANTOVA

Elenco delle strade provincializzate

1. Angeli-Cerese: strada statale n. 10 ad Angeli-strada statale n. 62 a Cerese.
2. San Giorgio-Sant'Antonio: strada statale n. 10 presso San Giorgio-strada statale n. 62 a Sant'Antonio.
3. Asola-Casalromano-Isola Dovarese: Asola-Casalromano-Fontanella-Confine Cremonese.

4. Suzzara-Gonzaga-Moglia: Suzzara bivio strada statale n. 62 a Crocile Tosini-Palidano-Gonzaga-Bondeno-Moglia.
5. Ghisione-Magnacavallo-Sermide: strada statale n. 12 a Ghisione-Magnacavallo-Santa Croce-Sermide.
6. Mantova-San Matteo-Viadana: Mantova-Buscoldo-San Matteo-Dosolo-Pomponesco-Viadana con diramazione ponte Dosolo-Guastalla.
7. Borgoforte-Marcaria: Borgoforte-Scorzarolo-Cesole-Campitello-strada statale n. 10 presso San Michele.
8. Casteldario-Roverbella: strada statale n. 10-Castelbelforte-Canedole-strada statale n. 62.
9. Circonvallazione est di Mantova: strada statale n. 62-Frassino-strada Ostigliese.
10. Gazzuolo-San Martino dell'Argine: Gazzuolo-Belforte-San Martino dell'Argine.
11. Canneto-Casalromano-Cà di Marco: Canneto sull'Oglio-Casalromano-confine bresciano.
12. Moglia-Concordia: Moglia-confine modenese.
13. Moglia-Reggiolo: Moglia-confine Reggio.
14. Pegognaga-San Giacomo Segnate: Pegognaga-Coazze-Bondanello-San Giacomo.
15. Bozzolo-Sabbioneta: Bozzolo-Cividale-confine Cremonese; confine cremonese-Sabbioneta.
16. Calvatone-Acquanegra-Volta: confine Cremonese-Acquanegra-Mariana-Piubega-Ceresana-Volta.
17. Roncoferraro-Ponte San Benedetto: Molinello-Nosedole-Casale-Governolo-Ponte San Benedetto.
18. Poggio Rusco-Magnacavallo: Poggio Rusco-Quattro case-Corte Canova.
19. Gazoldo-Borgoforte: Gazoldo-Castellucchio-San Lorenzo-Buscoldo-Borgoforte.
20. San Giacomo-Concordia: San Giacomo Segnate-confine Modenese.
21. Volta-Guidizzolo: innesto strada dei Colli a sud di Volta Mantovana-San Giacomo.
22. Strada dei Colli: Goito-Volta-Monzambano-Ponti-confine Veronese.
23. Sermide-Felonica-Quattrelle: Sermide-Felonica-Quattrelle-confine Ferrarese.
24. Sabbioneta-Viadana: Sabbioneta-confine Cremonese presso Quattro Case.
25. Casaloldo-Medole-Solferino-Pozzolengo: Casaloldo-Castelgoffredo-Medole-crocevia Solferino-confine Bresciano.
26. Castiglione-Carpenedolo: Castiglione-confine Bresciano.
27. Castellucchio-Goito: Castellucchio-Rivalta-Goito.
28. Mantova-Castelbelforte-Vigasio: Mantova-Castelbelforte-confine Veronese.
29. Santa Croce-Fenil dei Frati: Santa Croce di Sermide-bivio strada Poggio-Pilastri
30. Pegognaga-Gonzaga-Reggiolo: Pegognaga-Gonzaga-confine Reggio.
31. Castiglione-Solferino: Castiglione Stiviere-Solferino.

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.
Classificazione tra le provinciali di 27 strade in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Piacenza ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;
Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:
a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;
b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;
Vista la delibera del Consiglio provinciale di Piacenza n. 90 del 13 settembre 1958;
Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della prefettura di Piacenza n. 22 dell'8 ottobre 1958;
Ritenuto che sono state presentate opposizioni;
Viste le delibere del Consiglio provinciale di Piacenza n. 131/2 del 16 dicembre 1958 e n. 8 del 10 gennaio 1959 relative alle opposizioni approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in data 27 febbraio 1959;
Visto il voto n. 2030 del 13 ottobre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;
Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI PIACENZA

Elenco delle strade provincializzate

1. Val d'Arda: in proseguimento della strada provinciale n. 13 per Boccioni, Case Bonini, Sperongia a Morfasso.
2. Busseto: da Cortemaggiore per Besenzone, Castel di Arda, Bersano al confine con la provincia di Parma (Mezzeria Ponte Ongina).
3. Ziano: da Borgonuovo Val Tidone per Moretta a Ziano.
4. Gossolengo: da Piacenza (Circonvallazione di piano regolatore) per Partidoro a Gossolengo.
5. Zena: da Carpaneto per Cerreto Landi, Zena a Cadeo.
6. Chiavenna: da Chiavenna per la Chiusa, Roveleto di Cadeo al bivio strada statale n. 9.
7. Salsediana: dal confine parmense per Castelnuovo Fogliani, Villa San Lorenzo al bivio provinciale Bardi 2° (Castell'Arquato).
8. Sant'Agata: da San Giorgio per Sant'Agata a Pontenure.
9. Cantone: da Agazzano per Castano, Casaleggio a Pianello Val Tidone.
10. Piozzano: da Agazzano a Piozzano.
11. Pecorara: da Nibbiano per Pecorara, Cicogni, Cadelmonte al bivio strada penice (Vaccarezza).
12. Colonese: dal bivio strada statale n. 45 (Niviano) per Colonese a Grazzano Visconti.
13. Godi: da San Giorgio per Centovera, Godi, Rizzolo, Torrano, Folignano a Ponte dell'Olio con diramazione Quattro Cascine-strada di Carpaneto.
14. Sarmato: dalla strada statale n. 10 nei pressi di Sarmato a Borgonovo Val Tidone.
15. San Protaso: da Ciriano per Chero, San Protaso al bivio strada statale n. 9 (Fiorenzuola).
16. Cerro: da Perino (innesto strada statale n. 45) per Bocito a Bettola.
17. Statto: dal bivio strada Agazzano (Tuna) Rivalta per Statto al bivio strada statale n. 45 (Bellaria di Rivergaro).
18. San Pietro: da San Pietro per Cerro al bivio strada Due Ponti (Cignano).
19. Prato Barbieri: da Bettola per Prato Barbieri al bivio strada Val Chero (Guselli).

20. Morfasso: da Morfasso per Rustighino al bivio strada di Bardi.
21. Podenzano: dalla strada statale n. 45 (ponte Vangaro) per Podenzano al bivio strada di Carpaneto.
22. Borghetto: da Roncaglia per Borghetto al bivio strada statale n. 9.
23. Ziano: da Ziano per Vicobarone al confine pavese (Case Mascandola).
24. Calendasco: da Calendasco per Santo Imento al bivio strada statale n. 10 (Rottofreno).
25. Montalbo: da Castelsangiovanni a Moretta (bivio strada Ziano).
26. Stadera: dal bivio strada di Nibbiano (Caminata) per Stadera a Tassara con diramazione fino al confine pavese verso Volpara.
27. Besenzone: da Besenzone per Zapparola a Fiorenzuola d'Arda.

(5221)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.
Conferma del presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1960-1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria degli enti partecipanti al Consorzio nella riunione del 21 aprile 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Giordano Dell'Amore è confermato presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, per gli esercizi 1960-1962.

Quali componenti del Comitato esecutivo del predetto Consorzio sono confermati, oltre il presidente, i signori dott. Carlo Bazan, dott. Emanuele Cortis, marchese ing. Giuseppe Della Chiesa e prof. Paolo Ricaldone e sono nominati i signori dott. Marino Debolini e professore Epicarmo Corbino.

I predetti componenti del Comitato esecutivo dureranno nella carica fino a quando non saranno scaduti rispettivamente da quella di presidente o di consigliere di amministrazione del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1960.
Requisiti dei prodotti ammessi all'agevolezza fiscale di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 14 agosto 1960, n. 822 e agli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato col decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1736, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 296;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, convertito nella legge 19 maggio 1932, n. 585, ed integrato dal regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1941 contenente limitazioni di agevolazioni fiscali in materia di imposta sullo zucchero (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1941);

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1943, che reca modificazioni al regime fiscale dello zucchero, dell'alcool denaturato nonchè delle agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1943);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *B*);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1948, contenente norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1948);

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1949, n. 23;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823;

Ritenuta la necessità di stabilire i requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nell'art. 1, comma terzo della legge 14 agosto 1960, n. 822 e nell'art. 2 della legge 14 agosto 1960, n. 823;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati prodotti, per essere ammessi all'agevolezza fiscale di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 14 agosto 1960, n. 822 e agli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823, devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:

Le paste dolcificate di castagne devono essere preparate con purea di castagne fresche, decorticate, pelate e con aggiunta di zucchero (saccarosio).

Il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, non deve essere inferiore al 45 % (con una tolleranza fino al 43 %) e lo zucchero (saccarosio) aggiunto non deve superare il 65 %.

Le gelatine di frutta devono presentarsi sotto forma di una massa trasparente, gelificata e senza apprezzabili quantità di sostanze solide in sospensione.

Devono, inoltre, essere preparate con succhi di frutta e con aggiunta di zucchero (saccarosio).

Il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, non deve essere inferiore al 65 % (con una tolleranza fino al 63 %) e lo zucchero (saccarosio) aggiunto non superiore al 70 %.

La frutta allo sciroppo deve essere preparata con frutta o miscela di frutta, intera o in pezzi, eventualmente denocciolata, detorzolata e pelata e con sciroppo di zucchero (saccarosio) e deve essere confezionata in modo che la quantità dello sciroppo non ecceda quella sufficiente perchè la frutta ne sia ricoperta completamente.

Il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, deve essere non inferiore al 18 % e non superiore al 25 %.

I canditi, devono essere preparati con frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte con sciroppo di zucchero o glucosio e possono presentarsi sgocciolati, diacciati o cristallizzati.

Lo zucchero (saccarosio) aggiunto deve essere in proporzione non inferiore al 40 % e non superiore al 65 %.

Le mostarde di frutta devono essere preparate con canditi o immersi in sciroppo glucosato anche senapato (tipo cremonese o mantovana) o miscelati in pasta dolcificata di cotogne anche senapata od altrimenti aromatizzata (tipo veneta).

Il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, deve essere non inferiore al 40 % e non superiore al 65 %.

Art. 2.

Gli anzidetti prodotti devono, inoltre, rispondere ai requisiti contemplati da leggi e da regolamenti speciali in materia di prodotti agrari e di igiene e sanità pubblica.

Art. 3.

Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite con il citato decreto ministeriale 14 maggio 1948, relative alla concessione di analoghe agevolazioni fiscali per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato.

Non è consentita, peraltro, l'istituzione di magazzini fiduciari per la custodia delle paste dolcificate di castagne, delle gelatine di frutta, della frutta allo sciroppo, dei canditi e delle mostarde di frutta.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 4 agosto 1941 di cui alle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1960
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 142

(5550)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Bando di gara relativo a fornitura ed installazione della conduttura principale d'acqua, costruzione edificio per centrale di pompaggio e serbatoio d'acqua per la stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese).

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1960 pubblica il bando di gara n. 16, relativo ad un progetto per la fornitura e l'installazione della conduttura principale d'acqua, la costruzione dell'edificio per centrale di pompaggio e di un serbatoio d'acqua per la stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di fiorini della Nuova Guinea 450.000. Termine previsto per l'esecuzione: otto mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Directeur van de Dienst van Financien », Hollandia (Nuova Guinea Olandese) entro le ore 11 locali (1,30 ora G.M.T.) del 14 settembre 1960. In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5549)

Bando di gara n. 17 relativo a fornitura ed installazione di una nuova linea ad alta tensione per la stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese).

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1960 pubblica il bando di gara n. 17, relativo ad un progetto per la fornitura ed installazione di una nuova linea ad alta tensione per la stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di fiorini della Nuova Guinea 325.000. Termine previsto per l'esecuzione: otto mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Directeur van de Dienst van Financien », Hollandia (Nuova Guinea Olandese) non più tardi delle ore 11 locali (1,30 ora G.M.T.) del giorno 14 settembre 1960. In applicazione dell'art. 132, par. 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5548)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9081 in data 17 agosto 1960, i signori Giorgio Brisighelli e Pio Equizi sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, in sostituzione dei signori Giovanni Rossato e Lelio Capuano, dimissionari.

(5434)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo

Con decreto ministeriale 12 agosto 1960, n. 1740, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1951 e prorogato con i decreti ministeriali 12 ottobre 1955 e 15 febbraio 1957, è ulteriormente prorogato fino al 2 novembre 1961.

(5257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Lappano (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Belsito (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Mangone (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.695.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Marano Principato (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 12, il comune di Castel Gandolfo (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5423)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Monopoli (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 38.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Staffolo (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960 registro n. 19 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Erchie (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.625.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5474)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Montecarotto (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Montepaone (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476)

Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Carfizzi (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.252.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Santo Arpino (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Paduli (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Castelpoto (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.395.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Guglionesi (Campobasso), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Paolisi (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.672.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479)

Autorizzazione al comune di Pettoranello di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 222, l'Amministrazione comunale di Pettoranello di Molise (Campobasso), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.990.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482)

Autorizzazione al comune di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,625
1 Franco svizzero	144,06
1 Corona danese	90,074
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,457
1 Fiorino olandese	164,532
1 Franco belga	12,406
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale, relativo al certificato qui appresso descritto a favore della Chiesa parrocchiale Matrice di Santa Maria Assunta in Gela (Caltanissetta):

Prestito ricostruzione 5 % Serie n. 18, n. 17902 di L. 5000 capitale nominale.

Cedola di scadenza 1° luglio 1958, rendita semestrale L. 125.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5343)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

N. 233.888 di L. 5000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Avellino e denunciato smarrito dal sig. Angelo Molinari.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5344)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 16 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di La Spezia — Intestazione: Lorenzini Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50%, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 18 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Insenga Girolamo p. c. Cassone Bice Maria di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5%, nominativi 1 — Capitale L. 310.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 16 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Frosinone — Intestazione: Savona Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5% - 1935, nominativi 2, al portatore 4 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 5 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale de L'Aquila — Intestazione: Giusti Antonio p. c. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Assergi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 13.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4534 — Data: 23 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: D'Agata Tommasa Tomasello — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data: 24 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Cosenza — Intestazione: Provenzano Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5% - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(5136)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il rag. Secondo Cameletti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).
2. Il conte dott. Marzio Milesi Ferretti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata).
3. Il signor Antonio Mattei è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata).
4. Il dott. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro).
5. Il signor Adolfo Capotondi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro).
6. Il signor Ludovico Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).
7. Il signor Luigi Vellucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il direttore generale: CARLI

(5439)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1960) il Bollettino n. 25 della provincia di Torino, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° gennaio 1954 per il personale dipendente (non laureato) da farmacie della provincia di Torino.

2. — Contratto di lavoro 9 luglio 1959 integrativo economico del contratto collettivo provinciale 1° gennaio 1954 per i dipendenti non laureati di farmacie della provincia di Torino.

3. — Contratto di lavoro 13 febbraio 1958 integrativo economico del contratto collettivo provinciale 1° gennaio 1954 per i dipendenti non laureati di farmacia della provincia di Torino.

4. — Contratto d'impiego 1° febbraio 1955 per i collaboratori di farmacia laureati e diplomati della provincia di Torino.

5. — Accordo integrativo 21 aprile 1959 per i collaboratori di farmacia laureati e diplomati della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

(5269)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1960) il Bollettino n. 26 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 14 agosto 1959 integrativo economico regionale per i dipendenti cinema e cinema-teatro del Piemonte.

Il Ministro: SULLO

(5322)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1960) il Bollettino n. 28 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 19 febbraio 1947 per la determinazione della indennità di contingenza e della speciale indennità sostitutiva delle ferie, gratifica natalizia e festività nazionali per i lavoratori a domicilio del settore tessili della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

(5323)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1960) il Bollettino n. 29 della provincia di Torino, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 per i fonditori di caratteri della provincia di Torino.

Il Ministro: SULLO

(5270)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a due posti di medico vice ispettore del servizio di profilassi presso il comune di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 37187 in data 16 novembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico vice ispettore del servizio di profilassi presso il comune di Venezia;

Visto il proprio decreto n. 37187 del 5 maggio 1960, con il quale sono stati ammessi al concorso predetto i candidati: Lemessi dott. Carina, Morini dott. Adriano, Orel dott. Lucio, Picone dott. Vincenzo, Rampazzo dott. Giuseppe, Tanda dottoressa Maria Angela e Vannucci dott. Giuseppe;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso in parola relativo alla graduatoria degli idonei;

Visto l'art. 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in narrativa:

1. Lemessi Carina	punti	131,20
2. Orel Lucio	»	118,05
3. Tanda Maria Angela	»	107,775

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Venezia, addì 30 luglio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(5159)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, indetto con proprio decreto n. 7305 del 31 dicembre 1959;

Visto che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso in parola ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso medesimo in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Lanzoni Cesarina	punti	61,743	su 100
2. Trivisonno Marietta	»	55,583	»
3. Cuoghi Iva Carmen	»	53,625	»
4. Martinelli Angela	»	52,368	»
5. Forte Carmela	»	49,500	»
6. Capulli Maria Luisa	»	48,993	»
7. Pappalardi Palmina	»	48,381	»
8. D'Antuono Antonia	»	47,722	»
9. Mattucci Elda	»	46,583	»
10. Salvioli Iside	»	46,437	»
11. Ciallella Liberata	»	46,333	»

12.	Nasi Zoraide	punti 45,833 su 100
13.	Zattoni Luisa	» 45,111 »
14.	Marchesani Mimma	» 44,666 »
15.	Romagnoli Maria	» 44,444 »
16.	Tedaldi Renata	» 44,291 »
17.	Castellani Rosanna	» 44,250 »
18.	Odorisio Maria Geltrude	» 44,229 »
19.	Mistri Silvana	» 44,020 »
20.	Capulli Angela	» 43,750 »
21.	Mannocchi Maria Teresa	» 43,638 »
22.	Fosco Bambina	» 43,111 »
23.	De Padova Olga	» 42,812 »
24.	Di Giacomo Luciana	» 42,708 »
25.	Marchegiani Cesira	» 40,166 »
26.	Maccagnari Valeria	» 39,756 »
27.	D'Orazio Aeralda	» 39,194 »
28.	Di Domenico Maria Francesca	» 39,166 »
29.	Garufo Lina	» 39,131 »
30.	De Paulis Silvia	» 39,000 »
31.	Scapoli Nives	» 38,777 »
32.	Marignetti Renata	» 38,000 »
33.	Spina Antonietta	» 37,666 »
34.	Ramazzotti Enrichetta	» 37,361 »
35.	Celantoni Teresa	» 37,291 »
36.	Bartolini Caterina, coniugata	» 36,166 »
37.	Giorgio Enrica, nubile	» 36,166 »
38.	Iannella Filomena	» 35,638 »
39.	Boari Anna	» 35,611 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 4 agosto 1960

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4577 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, indetto con decreto n. 7305 del 31 dicembre 1959;

Viste le domande prodotte dalle concorrenti nelle quali sono state indicate le sedi dalle stesse chieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopra indicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Lanzoni Cesarina: Capracotta;
2) Trivisonno Marietta: Toro;
3) Cuoghi Iva Carmen: Guardialfiera;
4) Martinelli Angela: Pizzone;
5) Forte Carmela: Macchia d'Isernia;
6) Capulli Maria Luisa: Vastogirardi;
7) Pappalardi Palmina: Salcito;
8) D'Antuono Antonia: San Massimo;
9) Mattucci Elda: Rionero Sannitico;
10) Salvioli Iside: Monacilioni;
11) Ciallella Liberata: Civitacampomarano;
12) Nasi Zoraide: Pettoranello del Molise;
13) Zattoni Luisa: Sant'Angelo Limosano - San Biase (consorzio);
14) Marchesani Mimma: Castel San Vincenzo;
15) Romagnoli Maria: San Polo Matese;
16) Tedaldi Renata: Concacasale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 4 agosto 1960

(5156) *Il medico provinciale*: JERVOLINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4331 in data 12 aprile 1960 col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 4331/1 in data 12 aprile 1960 col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottore Zani Pietro si è reso disponibile il posto della condotta medico consorziale di Mediglia-Colturano;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente dott. Bulli Gian Carlo, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935. n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bulli Gian Carlo è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica consorziale di Mediglia-Colturano.

Il sindaco del comune di Mediglia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 26 luglio 1960

p. *Il medico provinciale*: BELLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4331 in data 12 aprile 1960, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 4331/1 in data 12 aprile 1960, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottore Rossi Renato si è reso disponibile il posto della condotta medica di Concorezzo;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente dott. Delle Donne Abele, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Delle Donne Abele è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica di Concorezzo.

Il sindaco del comune di Concorezzo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 27 luglio 1960

p. *Il medico provinciale*: BELLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4331 in data 12 aprile 1960, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 4331/1 in data 12 aprile 1960, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del dottore Campanelli Michele si è reso disponibile il posto della condotta medica di Cavenago Brianza;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente dott. Pizzi Lizzardo, il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pizzi Lizzardo è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica di Cavenago Brianza.

Il sindaco del comune di Cavenago Brianza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 27 luglio 1960

p. *Il medico provinciale*: BELLINO

(5158)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 8512 del 1° giugno 1958, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per sei condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per n. 29 concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 854; l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1.	Maurici Ferdinando	punti	96,481	su 150
2.	Manfrè Francesco	»	93,029	»
3.	Chiodo Alfonso	»	92,716	»
4.	Varia Michele	»	91,969	»
5.	Frequenza Giuseppe	»	89,551	»
6.	Madonia Cristoforo	»	88,286	»
7.	Bonafede Eugenio	»	87,87	»
8.	Brancato Federico	»	87,581	»
9.	Giamportone Salvatore	»	86,243	»
10.	Migliore Giuseppe	punti	84,369	su 150
11.	Tedesco Giuseppe	»	84,32	»
12.	La Mattina Giuseppe	»	83,605	»
13.	Panepinto Ignazio	»	83,436	»
14.	Morsicato Nicolò	»	80,186	»
15.	La Martina Salvatore	»	75,609	»
16.	Finocchiaro Egidio	»	73,992	»
17.	Tantillo Salvatore	»	73,402	»
18.	Schilleci Bernardo	»	73,364	»
19.	Ferrara Giuseppe	»	73,241	»
20.	Spitaleri Antonino	»	73,069	»
21.	Barna Salvatore	»	73,059	»
22.	Genco Francesco	»	73,051	»
23.	Di Giovanni Giorgio	»	72,894	»
24.	Farinella Liborio	»	72,831	»
25.	Cascetta Giulio	»	71,641	»
26.	Giordano Antonino	»	70,50	»
27.	Norata Giovanni	»	70,436	»
28.	Alcamisi Giuseppe	»	70,186	»
29.	Schillaci Raffaele	»	70 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 luglio 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15641 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 8512 del 1° giugno 1958;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e successive modifiche, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Maurici Ferdinando: Mezzojuso (2ª condotta);
2) Manfrè Francesco: Cefalà Diana;
3) Chiodo Alfonso: Villabate;
4) Varia Michele: Ficarazzi;
5) Frequenza Giuseppe: Isnello;
6) Madonia Cristoforo: Petralia Soprana (3ª condotta) Blufi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 luglio 1960

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(5157)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.